

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI COMITATO ESECUTIVO N. DEL

ACCORDO QUADRO TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE, IL COMUNE DI COLLECCHIO E IL COMPLESSO MUSICALE "CITTA' DI COLLECCHIO" PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI PRESSO LA CORTE DI GIAROLA (COLLECCHIO)

L'anno DUEMILAVENTUNO addì del mese di in Collecchio nella Residenza Comunale, sita in Viale Libertà, 3

TRA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, rappresentato dal Presidente Dott. Agostino Maggiali, d'ora in poi denominato Ente Parchi;

e

il COMUNE di Collecchio rappresentato dalla Responsabile servizio cultura D.ssa Antonella Setti, nominata con atto n. 21841 del 31.12.2020, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune medesimo presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliata,

e

Il Complesso musicale "Città di Collecchio" (di seguito denominato anche "Associazione"), avente sede in Collecchio, Viale Libertà, 67, rappresentato dal Presidente Sig. Alfieri Gabriele, nato a Terenzo (PR) il 01/06/1944 e residente a Collecchio, P.zza Curie,9

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale riconosce e salvaguarda la funzione sociale, ricreativa, didattica e culturale che, dal 1985, il Complesso Musicale "Città di Collecchio" svolge sul territorio comunale e attiva varie forme di collaborazione per la promozione di ogni attività espressiva di tipo musicale, in particolar modo della tradizione bandistica;

L'Associazione per l'espletamento delle proprie attività si avvale di locali siti nell'edificio della stazione ferroviaria attualmente non fruibili stante la programmata effettuazione di lavori di ristrutturazione dei medesimi;

L'Associazione pertanto - per lo svolgimento della propria attività - necessita di locali ove potere incontrarsi per eseguire le prove e di spazi da adibire alla custodia delle divise e di alcuni strumenti non agevolmente trasportabili;

è interesse dell'Amministrazione porre rimedio alla temporanea indisponibilità dei locali usualmente utilizzati onde soddisfare le esigenze dell'Associazione e favorire le attività e i fini che la stessa persegue;

l'utilizzo della Sala Convegni presso la Corte di Giarola (Collecchio) – la quale pur usualmente adibita a funzioni convegnistiche, di formazione, di informazione e conoscenza per la valorizzazione del compendio e del Parco del Taro oltre che istituzionali – può garantire il soddisfacimento delle sopra rappresentate temporanee necessità dell'Associazione, purché le attività del Complesso Musicale vengano esercitate in orari e con modalità non confliggenti con le funzioni cui la sala stessa è

dedicata e che sovente garantiscono anche un riscontro in termini economici a beneficio dell'Ente Parchi ;

pertanto, non disponendo il Comune di spazi idonei ad ospitare le attività di prova del Complesso Musicale e meno decentrati, si è ritenuto opportuno attivare una collaborazione con l'Ente Parchi per l'utilizzo dei locali della sala convegni della Corte di Giarola – peraltro situata all'interno del territorio comunale – in attesa della conclusione dei lavori

le attività svolte dall'Associazione firmataria della presente convenzione non perseguono fini di lucro;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE

quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. L'Ente Parchi, come sopra rappresentato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo al Complesso musicale "Città di Collecchio", che come sopra rappresentata accetta, della Sala Convegni presso la Corte di Giarola (Collecchio), e uno spazio nella sala guardaroba per la custodia delle divise e di alcuni strumenti musicali;

ART. 2

Utilizzo dei locali

1. I locali della Sala Convegni presso la Corte di Giarola e una parte dello spazio guardaroba potranno essere utilizzati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività limitatamente alle prove del Complesso musicale Città di Collecchio;
2. L'Associazione individua quale referente responsabile della tenuta delle chiavi dei locali, della gestione dell'allarme e dei rapporti con l'Ente Parchi ed il Comune, il M° Fasano Roberto;
3. L'Associazione dovrà concordare con l'Ente Parchi il calendario degli utilizzi.

ART. 3

Limiti e condizioni per l'utilizzo

L'Associazione si impegna a rispettare le seguenti condizioni fondamentali:

1. Utilizzo dei locali limitatamente al periodo autorizzato, nel rispetto della destinazione d'uso propria della stessa e dei beni mobili ivi contenuti, esclusivamente per l'effettuazione delle attività di prova del Complesso musicale Città di Collecchio;
2. L'utilizzo della sala viene convenuto per 1 volta alla settimana nei giorni di domenica dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Qualsiasi variazione al programma dovrà essere richiesta all'Ente Parchi con almeno 7 giorni di anticipo e l'Ente si riserverà di autorizzare l'utilizzo compatibilmente con il proprio calendario delle prenotazioni. L'Ente potrà inoltre disporre variazioni alle giornate programmate dall'Associazione nel caso di adesione irrinunciabile ad eventi di valenza regionale, nazionale o internazionale; organizzazione di incontri, convegni, meeting non rinviabili, in collaborazione con altri Enti, realtà produttive e istituzioni del territorio;
3. L'Associazione dichiara di aver preso visione dell'atto (Determina 90/2021 del Direttore Generale) per l'affidamento temporaneo dei servizi (da appaltarsi nei prossimi mesi) di apertura, accoglienza, servizio informazioni ed iniziative attinenti gli spazi della Corte di Giarola, fra cui la Sala Convegni, di

impegnarsi ad evitare qualsiasi interferenza con le correlate attività da espletarsi secondo il programma di Ente parchi. In particolare le prove del Gruppo bandistico non potranno svolgersi nelle giornate del 20 giugno e del 29 agosto per attività musicali (prove e concerti) in programma nell'ambito della rassegna Parchi della Musica, co promossa da Ente parchi e Comune.

4. Divieto assoluto di fumare.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività in sicurezza, l'Associazione dovrà presentare un protocollo COVID, che garantisca lo svolgimento delle proprie attività in sicurezza ai sensi dei DPCM, che verrà validato/approvato da Ente Parchi con visto RSPP e dovrà garantire il divieto di accesso di pubblico esterno.
6. I locali andranno sempre mantenuti nelle condizioni di ordine e pulizia in cui sono stati consegnati, avendo cura – prima della riconsegna – di provvedere a disinfettare le superfici e le attrezzature eventualmente utilizzate come da protocolli di sicurezza in essere;-
7. Riconsegna delle eventuali attrezzature richieste nello stato di fatto in cui si trovano, al momento della consegna;
8. Il parcheggio delle auto andrà effettuato esclusivamente nell'area esterna alla Corte appositamente adibita. L'accesso al complesso con automezzi è ammesso solamente per l'eventuale scarico e carico di strumenti pesanti senza però sostare con le auto all'interno della Corte;
9. Sarà garantito l'utilizzo strettamente personale ed esclusivo delle chiavi consegnate, con divieto assoluto di farne duplicazioni. Una copia delle chiavi -sarà consegnata al Sig. Fasano Roberto, Maestro del Complesso musicale "Città di Collecchio", il quale verrà altresì edotto delle procedure da rispettarsi per il corretto utilizzo dell'impianto di allarme.
10. Organizzazione di due, massimo tre eventi musicali all'interno della Corte di Giarola concordati e con il patrocinio non oneroso dell'Ente parchi e del Comune;

ART. 4

Decorrenza e durata del contratto

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sottoscrizione e fino al 31.12.2021 salvo disdetta per gravi inadempienze o qualora i locali si rendessero necessari per usi istituzionali. Il provvedimento di revoca produce i suoi effetti decorsi dieci giorni dalla data di comunicazione.

ART. 5

Obblighi da parte dell'Associazione

1. Al momento della sottoscrizione del presente accordo l'Associazione dichiara di avere visitato i locali concessi, dei quali riconosce l'idoneità all'uso determinato dalle parti,
2. Chi ne farà uso dovrà mantenere i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato a questo riguardo all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile;
3. E' vietata, da parte dell'Associazione, la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali, come pure la cessione in tutto o in parte degli stessi ad altro Ente o a persone.
4. L'Associazione si impegna a tenere indenne L'Ente Parchi da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa Associazione e/o dai frequentatori nell'uso dei beni concordato. A tal fine l'Associazione presenta copia di polizza n° 17NS1361 di copertura assicurativa della responsabilità civile terzi emessa dalla Compagnia ZURICH Agenzia di Verona., in data 11/02/2021 con i seguenti massimali: copertura assicurativa di €

3.000.000,00 per ogni sinistro, con limite di € 700.000,00 per ogni persona lesa e di € 700.000,00 per danni a cose e animali.

5. L'Associazione si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente Parchi qualsiasi danno arrecato alle strutture ed alle attrezzature in uso nella sala a causa dell'utilizzo inadeguato da parte dei propri soci

ART. 6

Verifiche, controlli e referenti

1. L'Ente Parchi si riserva di effettuare controlli periodici, per verificare lo stato dei locali e il corretto utilizzo della struttura nel rispetto dei criteri sopra condivisi e delle finalità perseguite.
2. Al fine di garantire il corretto utilizzo degli spazi oggetto del presente accordo e per il disbrigo dei connessi adempimenti il Concessionario farà riferimento all'U.R.P. dell'Ente Parchi - fatte salve differenti indicazioni che dovessero essere fornite. Ad avvenuto affidamento dell'appalto di servizi di cui all'art. 3.3 dette funzioni di interfaccia verranno poste in capo al soggetto aggiudicatario.

ART. 7

Responsabilità

1. L'Associazione è responsabile del buon uso dei locali e dovrà risarcire l'Ente Parchi di eventuali danni causati alle strutture ed ai beni mobili durante il periodo della concessione.
2. L'inosservanza delle condizioni previste nel presente accordo, comporta la facoltà di risoluzione immediata dello stesso con l'obbligo per l'Associazione di restituire i locali.

Art. 8

Facoltà di recesso e garanzie

1. Ognuno dei soggetti ha facoltà di recedere dal presente accordo previa risoluzione di eventuali pendenze economiche.

Art. 9

Controversie

1. In caso di controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti ne rimettono la definizione al Foro di Parma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
Agostino Maggiali

La Responsabile Uoc Servizi culturali, turismo e risorse umane
Antonella Setti

Il Presidente del Complesso musicale "Città di Collecchio"
Gabriele Alfieri